



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
CAGLIARI

Cagliari, 26/5/2008

Direzione per la Gestione Amministrativa del
Personale
Area personale Tecnico Amministrativo
Settore Affari Generali

Prot. N. 6585

M.Usai // F. Cara
23/05/08.

VII/41

- Ai Presidi di Facoltà
- Ai Direttori di Dipartimento
- Ai Direttori dei Centri
- Ai Dirigenti delle Direzioni
- Ai Responsabili degli Uffici Speciali e Segreterie Particolari
- Al Responsabile dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali

OGGETTO: fruizione delle ferie.

e, p.c. – Al Magnifico Rettore

**CON INVITO ALLA MASSIMA DIFFUSIONE
TRA TUTTO IL PERSONALE**

L'art.28 (ferie, festività del santo patrono e recupero festività soppresse) del CCNL/2000, al comma 9, dopo avere ribadito il principio costituzionale che le ferie sono un diritto irrinunciabile (e non sostituibile con indennizzi economici se non nei casi previsti dal CCNL), stabilisce che le stesse **vanno fruito nel corso di ciascun anno solare**, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze del servizio.

Il comma 10 del detto articolo prevede che, "compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell'anno. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti (la programmazione annuale di cui all'art.18 (Ferie) del Contratto Collettivo Integrativo), assicurando comunque al dipendente che ne faccia richiesta il godimento di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo 1° giugno – 30 settembre."

L'art.10 del CCNL per il biennio economico 2004/2005, sottoscritto in data 28/03/2006, al comma 1, lettera a), ha sostituito il comma 12 dell'art.28 del CCNL/2000, stabilendo che "Nei casi in cui si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell'intero periodo di ferie nel corso

dell'anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione".

Pertanto, ai sensi del comma 9 dell'art.28 del CCNL/2000 e del comma 12 così come sostituito dal CCNL biennio economico 2004/05, **il dipendente deve fruire le ferie nel corso dell'anno di maturazione**, restando metodo residuale, ancorchè diritto, la fruizione di n.10 o 12 giorni di ferie (*a seconda dell'articolazione dell'orario di servizio*), equivalenti a due settimane di ferie, nei 18 mesi successivi all'anno di maturazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligatorietà della programmazione annuale delle ferie che ne permetta la fruizione entro l'anno di maturazione al fine di garantire l'indispensabile recupero psico-fisico del personale, si invitano le SS.LL. ad uniformarsi a quanto segue:

- 1) nel rinviare il godimento delle ferie, le SS.LL. dovranno specificare le inderogabili esigenze di servizio, nonché il successivo periodo di godimento, avendo cura di evitare che il dipendente, alla data di cessazione dal servizio, non abbia fruito di tutte le ferie spettanti;
- 2) in caso di ferie residue maturate nell'anno 2006, le SS.LL. dovranno fare in modo che i dipendenti ne usufruiscano entro il mese di giugno p.v.;
- 3) in caso di ferie residue maturate nell'anno 2007, le stesse dovranno inderogabilmente essere fruito entro giugno 2009.

Pertanto, in applicazione delle succitate disposizioni contrattuali, ed al fine di garantire la continuità delle prestazioni lavorative, si invitano le SS.LL. a predisporre con i dipendenti un piano che preveda la fruizione delle ferie residue relative agli anni precedenti al 2008, nel rispetto dei termini sopra indicati.

Nel caso delle ferie maturate e da maturarsi nel corso del corrente anno, sarà cura delle SS.LL. fare in modo che tutte le ferie vengano usufruite nel corso dell'anno e, nel caso di impossibilità, che restino da usufruire un massimo di 10 o 12 giorni di ferie (*come detto a seconda dell'articolazione settimanale di servizio dei dipendenti*).

Si confida nella massima collaborazione al fine di garantire una applicazione uniforme di quanto richiamato nella presente nota.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Fabrizio Cherchi

